

Regolamento Comunale sull'imposta di soggiorno

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011.
2. Rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi ammobiliati locati per uso turistico e le aree di sosta.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Cariatì, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali. Inoltre, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:
 - a) marketing turistico e territoriale;
 - b) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
 - c) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli artt. 24 e ss. del codice del turismo approvato con D.Lgs. 23 maggio 2001, n. 79;
 - d) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - e) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - f) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con Regione, Provincia e altri Enti locali;
 - g) progetti ed interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - h) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - i) incentivazione di progetti volti a favorire l'accettazione di animali presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale;
 - l) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01.01.2017.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, aziende agrituristiche, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case vacanze, case ed appartamenti per vacanze, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, ostelli, alloggi vacanze, immobili occasionalmente usati a fini ricettivi, disciplinata dalla competente legge regionale in materia di turismo, situate nel territorio di Cariatì.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non iscritti all'anagrafe del Comune di Cariatì, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, comma 3.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

3. Il gestore è il soggetto che, a qualsiasi titolo, gestisce le strutture ricettive di cui all'art. 2.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita, entro i massimi di legge, ***nell'allegato A al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale.***

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi ed i *residence* la misura è definita in rapporto alla loro classificazione.

3. L'imposta è dovuta fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, anche se effettuati presso strutture ricettive differenti. In tal caso, è a carico del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli da effettuare presso la nuova struttura ricettiva.

4. Le tariffe giornaliere di cui al sopra indicato allegato A, con esclusione di quelle con classificazione di 5 STELLE, nel periodo compreso dal primo ottobre al 30 aprile sono azzerate.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di *day hospital*, per un massimo di due accompagnatori per paziente;

c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di *day hospital*;

d) i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali e/o di altra natura;

e) gli appartenenti alle forze dell'ordine, statali e locali, per ragioni di servizio;

f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati, nella misura di un autista o accompagnatore ogni 25 soggiornanti;

g) i soggiornanti di viaggi organizzati dagli Enti Locali in collaborazione con il Comune di Cariatì e/o con esso gemellati.

2) Il riconoscimento delle esenzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di idonea certificazione ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e nel rispetto delle norme sulla riservatezza, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Articolo 6

Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Cariatì delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le modalità previste dalla legge ovvero con quelle che saranno comunque definite dall'Amministrazione.

Articolo 8

Obblighi del gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cariatì sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica e/o direttamente all'ufficio protocollo.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Articolo 9

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune, nonché tutta la documentazione inerente la gestione dell'imposta.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689.

4. Alla stessa sanzione di cui al precedente comma è soggetto anche il gestore della struttura che svolge di fatto attività ricettiva in assenza del titolo abilitativo. Ai fini dell'erogazione della predetta sanzione, in caso di accertamento - da parte degli organi preposti al controllo - di esercizio dell'attività ricettiva in assenza di titolo, senza che sia stata verificata la data di inizio dell'attività, essa si presume in essere con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto l'accertamento, salvo prova contraria.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2017.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.
4. La riscossione del tributo, relativo all'annualità corrente, decorre dal primo giorno successivo al trentesimo giorno di pubblicazione.

Allegato A

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Struttura ricettiva	Classificazione	Tariffa giornaliera
Alberghi, Motel, Hotel, Residence, Residenze Turistico-Alberghiere, Villaggi Albergo ed assimilabili, Villaggi Residence ed assimilabili, Hotel-Residence, Alberghi Diffusi, Pensioni	5 STELLE	€ 5,00
	4 STELLE	€ 3,00
	3 STELLE	€ 2,00
	2 STELLE	€ 1,50
	1 STELLA	€ 1,00
Villaggi Turistici ed assimilabili	Nessuna classificazione	€ 2,00
Resort	Nessuna classificazione	€ 2,00
Residenze della Salute, Beauty Farm, Centri Benessere ed altri assimilabili	Nessuna classificazione	€ 2,00
Bed And Breakfast (B&B)	Nessuna classificazione	€ 1,50
Affittacamere	Nessuna classificazione	€ 1,30
Case ed Appartamenti ad uso turistico e per le vacanze	Nessuna classificazione	€ 1,00
Ostelli	Nessuna classificazione	€ 1,00
Pensioni	Nessuna classificazione	€ 1,00
Campeggi all'interno di strutture turistiche	Nessuna classificazione	€ 1,50
Campeggi e Strutture ricettive all'aperto ed assimilabili: campeggi, villaggio camping, piazzole ed aree di sosta per tende, roulotte, camper, case caravan Bungalow, mobilhome (all'interno di campeggi) etc.	Nessuna classificazione	€ 0,50
Agriturismi	Nessuna classificazione	€ 1,50
Residenze di Campagna	Nessuna classificazione	€ 1,00
Case per Ferie	Nessuna classificazione	€ 1,00
Case Religiose di Ospitalità	Nessuna classificazione	€ 0,50
Centri Soggiorno Studi	Nessuna classificazione	€ 0,50
Centri di Vacanza per Ragazzi	Nessuna classificazione	€ 1,00
Rifugi escursionistici	Nessuna classificazione	€ 0,50
Ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili, attività ricettive in esercizi di ristorazione, nonché ogni tipologia di struttura assimilabile alle precedenti. Altre strutture ricettive non previste sopra.	Nessuna classificazione	€ 1,00